



## Edizione di sabato 28 marzo 2015

### CASI CONTROVERSI

[Arriva la Circolare tanto attesa: reverse charge all'esame](#)

di Maria Paola Cattani

### CONTENZIOSO

[La riduzione del sequestro per equivalente](#)

di Luigi Ferrajoli

### BILANCIO

[La relazione sulla gestione: le informazioni di carattere generale](#)

di Federica Furlani

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Ritenuta convenzionale da applicare con cautela](#)

di Alessandro Bonuzzi

### CONTABILITÀ

[La check list di bilancio e i controlli sui fornitori](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

### **Arriva la Circolare tanto attesa: reverse charge all'esame**

di Maria Paola Cattani

Il rifacimento della facciata di un edificio è da ritenersi compreso fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettato al meccanismo del *reverse charge*. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella [\*\*Circolare n. 14/E\*\*](#) pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate, contenente i primi approfondimenti sull'estensione del meccanismo di **inversione contabile** decorrente dal 1° gennaio 2015 nell'ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno recuperati.

Per il **settore edile**, in particolare, la questione non è di poco conto: la lettera a-ter) dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 ha esteso infatti l'obbligo di inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici", senza però che, prima di ieri, fossero state fornite indicazioni ufficiali circa il concetto di "edificio" e i criteri da adottare per l'**individuazione delle relative prestazioni**. L'Agenzia conferma che debba farsi **riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007**, indipendentemente dalla circostanza:

- che i soggetti passivi che rendono i servizi siano prestatori che operano nel settore edile (quindi con attività compresa nei codici della sezione F);
- che le prestazioni siano rese da un subappaltatore (nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore) o nei confronti di un contraente generale affidatario della totalità dei lavori;
- dal rapporto contrattuale tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata: riguarda infatti "**tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali**".

Anche per l'individuazione del **concepto di "edificio"** la Circolare, in base ai disposti di normativa (art. 2 D.L. n. 192/2005) e prassi (R.M. n. 46/E/1998 e Circolare Ministero lavori pubblici b. 1820/1960), ritiene che la norma si applichi **ai soli fabbricati e parti di essi (abitativi e strumentali, di nuova costruzione o in corso di costruzione)**, e non alla categoria più generica di "immobili", escludendo quindi terreni, parcheggi, piscine e giardini che non costituiscono elementi integranti di edifici.

Sembrerebbe anche fugato il dubbio circa l'inclusione delle manutenzioni nel novero delle prestazioni, non solo di installazione di impianti, bensì anche nel ben più dubioso caso di

**“completamento” di edifici**, termine atecnico e generico che, adottando una interpretazione strettamente letterale della norma, poteva condurre al paradosso di ritenere applicabile il reverse ad una prestazione, ad esempio, di intonacatura su un edificio “da completare”, ma non alla medesima prestazione effettuata invece su un edificio già completato, che necessitasse solo di manutenzione.

Per altro, l’Agenzia, pur sancendo che, **ai fini della fatturazione, in presenza di un unico contratto** comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, è necessario **distinguere le singole prestazioni soggette a reverse dalle altre** prestazioni di servizi, ammette che, **nell’ipotesi di un contratto unico di appalto** comprensivo anche di prestazioni soggette a *reverse charge* avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione, siano **applicabili le regole ordinarie iva anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter**).

Nell’ambito del **settore energetico**, la Circolare ricomprende nell’ambito applicativo i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. **certificati verdi, certificati bianchi**, posizione per altro già chiarita con la Circolare n. 6/E/2015), le **garanzie di origine**, nonché le **cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore**. Esclude invece le cessioni di Gpl, poiché dotato di caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas.

Pochi dettagli invece sulle cessioni di **pallets recuperati** ai cicli di utilizzo successivi al primo: viene semplicemente precisato che **non è necessario che gli stessi siano inutilizzabili** rispetto alla loro originaria destinazione, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione del *reverse*, che la cessione riguardi **un qualsiasi ciclo di utilizzo successivo alla prima immissione** in commercio del pallet nuovo.

Una volta esaminati i tre “macro-argomenti” in cui trova nuova applicazione il meccanismo, la Circolare ne analizza le principali **interazioni con altri regimi particolari**. In particolare viene ricordato e precisato che:

- **non si applica lo split payment** qualora un ente pubblico cessionario o committente, quale soggetto passivo d’imposta nell’esercizio della propria attività economica, debba applicare il meccanismo del *reverse charge*;
- qualora un consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile a *reverse-charge*, la **medesima modalità di fatturazione** si applica da parte delle società **consorziate alle prestazioni rese al consorzio**;
- in relazione alle operazioni soggette al *reverse charge* **non può oggettivamente trovare applicazione il regime di Iva per cassa (cash accounting)**, pur restandovi assoggettate quelle effettuate fino al 31 dicembre 2014;
- i soggetti che si avvalgono del nuovo **regime “forfetario”** o del **regime dei “minimi”** per le **operazioni attive non dovranno applicare il reverse charge**, mentre, in caso di **acquisto** di beni o servizi assoggettabile a *reverse*, dovranno assolvere l’imposta **secondo tale meccanismo**: inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione,

dovranno effettuare il **versamento dell'imposta a debito**;

- un **ente non commerciale**, che acquisti un servizio destinato in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, dovrà **distinguere** la quota di servizi assoggettabile al meccanismo dell'inversione **con criteri oggettivi** (accordi contrattuali, entità del corrispettivo, carattere dimensionale degli edifici), nonché distinguere la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo e quella relativa ai servizi soggetti a imposta ordinaria;
- la disciplina del *reverse* costituisce la **regola prioritaria anche con riferimento ad operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali**, le quali dovranno quindi essere fatturate ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 e non ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera. c);
- il *reverse charge* **non si applica** nemmeno alle prestazioni di servizi rese **nei confronti di soggetti** che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto **esonerati dagli adempimenti quali l'annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti**.

Infine, l'Agenzia chiude il documento con l'indispensabile e rassicurante **clausola di salvaguardia**: eventuali **comportamenti difformi** adottati dai contribuenti prima dell'emanazione della Circolare non determineranno l'applicazione di sanzioni, ricordando che il **regime sanzionatorio** che sarà applicabile da oggi, in caso di errata applicazione del meccanismo, determinerà:

- nel caso in cui **l'imposta sia stata assolta**, ma irregolarmente, la sanzione del **3% dell'imposta, con responsabilità solidale** dei due contraenti;
- in caso di **mancato assolvimento** dell'imposta, invece, una sanzione che va da un **minimo del 100% ad un massimo del 200%** .

## CONTENZIOSO

---

### ***La riduzione del sequestro per equivalente***

di Luigi Ferrajoli

Con l'interessante **sentenza n.6203/2015**, la **Corte di Cassazione** ha statuito alcuni utili principi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari.

La vicenda in esame aveva origine dal ricorso promosso avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Salerno con cui, in parziale riforma del **decreto di sequestro preventivo** emesso dal G.i.p. salernitano, era stato ridotto il **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente** eseguito in danno dei beni appartenenti al ricorrente.

La misura discendeva dalle contestazioni relative ai **reati** di cui agli artt.10-*bis* e 10-*ter* D.Lgs. n. 74/2000 (**omesso versamento di ritenute certificate ed omesso versamento Iva**) asseritamente commessi nel corso delle annualità 2009/2010 nell'ambito del **fallimento di una società calcistica**.

**Il ricorso per cassazione, presentato dall'indagato, verteva su cinque motivi:** violazione e falsa applicazione dell'art. 321 comma 2-*bis* c.p. e dell'art. 322-*ter* c.p.; violazione e falsa applicazione dell'art. 10-*ter* D. Lgs. n. 74/2000; violazione di legge per motivazione omessa o apparente in ordine alle contestazioni relative all'annualità 2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 10-*ter* citato sempre in riferimento al periodo d'imposta 2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 10-*bis* in relazione all'art. 606 c.p.p. co.1 lett.b).

La Corte di Cassazione, nel dichiarare che **l'ordinanza impugnata deve essere annullata**, ha osservato preliminarmente che **per il ricorso proposto innanzi ad essa avverso un provvedimento cautelare reale il sindacato di legittimità può vertere soltanto su motivi attinenti alla violazione di legge** (da intendersi quali mancanza assoluta di motivazione o presenza di motivazione meramente apparente) ma non sulla illogicità manifesta della stessa (censurabile solamente con un autonomo motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p. lett. e).

**Il Giudice di legittimità non ha ritenuto fondato il primo motivo:** a fronte dell'estensione operata dal Tribunale del riesame del sequestro finalizzato alla confisca anche al denaro rinvenuto presso la società, **la contemporanea riduzione dell'ammontare del vincolo disposto sui beni** dei due contribuenti attuata attraverso l'ordinanza era stata logicamente e correttamente motivata.

**Il secondo motivo è stato riconosciuto parzialmente fondato;** secondo i Giudici, il delitto di **omesso versamento Iva** (avente **natura istantanea**) è dotato di **momento consumativo**

**coincidente con il mancato pagamento dell'imposta** dovuta in base alla dichiarazione annuale (se superiore ai limiti di legge) entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo.

Indipendentemente da ciò, però, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, **a fronte del raggiungimento di un accordo tra Amministrazione e contribuente nel senso della rateizzazione del debito tributario**, non deve essere tarato sull'intero ammontare del profitto dell'evasione dell'imposta ma deve essere **ridotto sulla base dei ratei** versati nel rispetto di tale accordo.

Pertanto la Corte ha disposto che **l'ordinanza venisse rinviata al Tribunale salernitano affinché provvedesse nel rispetto di tale principio**.

La Corte di Cassazione ha parimenti ritenuto fondati il terzo ed il quarto motivo, chiarendo che **non risponde del reato di omesso versamento Iva** chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è tenuto (anche per fatti sopravvenuti) al pagamento dell'imposta nel termine previsto dal richiamato art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000 (ciò a meno che li P.M. non dimostri la preordinazione della condotta al mancato versamento o comunque concorso all'omissione di versamento dell'imposta).

Il delitto, secondo la Corte di Cassazione, si perfeziona infatti solo ove **il soggetto tenuto ad effettuare nel termine il versamento dell'imposta dichiarata non vi provveda dolosamente**. Se questi non coincide invece con colui il quale abbia presentato a suo tempo la dichiarazione Iva, in assenza della dimostrazione della **richiamata preordinazione** (ad esempio, integrata da una dismissione dalla carica da amministratore attuata artatamente) o del contributo causale, morale o materiale all'omissione, **il soggetto imputato non potrà essere chiamato a rispondere in tal senso**.

Con l'ultimo motivo di ricorso, vertente in punto di riconoscimento della responsabilità per omesso versamento di ritenute certificate, la Corte di Cassazione ha affermato che **la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituti** (il cui onere incombe sull'accusa) **non può essere rappresentata dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro**, ciò a causa del differente contenuto e della diversa funzione tra il modello *de quo* e la stessa certificazione rilasciata ai sostituti.

Pertanto, la sola presentazione del modello 770 non può escludere il **ragionevole dubbio** che le certificazioni non siano mai state date ai dipendenti.

## BILANCIO

---

### **La relazione sulla gestione: le informazioni di carattere generale** di Federica Furlani

Il contenuto della relazione sulla gestione, che non costituisce parte integrante del bilancio ma è un documento autonomo che non è soggetto ad approvazione da parte dell'organo assembleare, è di **carattere essenzialmente descrittivo**.

La norma che ne disciplina il contenuto è **l'art. 2428 c.c.**, ma bisogna tener conto anche di altre specifiche disposizioni che prevedono l'indicazione di ulteriori informazioni.

Tale articolo prevede:

- una regola di carattere generale (co. 1), di cui trattiamo nel presente contributo;
- obblighi specifici di informazione (co. 2 e 4), di cui ci occuperemo in un altro articolo.

In linea generale nella relazione deve essere svolta **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione, dell'andamento e del risultato della gestione della società** e devono venir fornite informazioni aggiuntive in merito alla descrizione dei principali **rischi e incertezze** a cui essa è esposta, ovvero la possibilità di subire un danno o una perdita o l'esposizione ad un pericolo: rischi che variano a seconda del settore di appartenenza e del tipo di attività esercitata. Tale analisi deve essere **coerente con l'entità e la complessità degli affari della società** e contenere gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

In particolare, al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, gli amministratori devono **riclassificare**:

- il **conto economico**, in modo da evidenziare **risultati intermedi** significativi (valore aggiunto, Mol, Ebitda, Ebit, ...), confrontandoli con quelli dell'esercizio precedente rilevando le variazioni intervenute, in termini percentuali ed assoluti;
- lo **stato patrimoniale**, distinguendo le fonti in base alla durata (capitale permanente e capitale corrente) e/o in base all'origine (capitale proprio e capitale di terzi).

Per quanto riguarda i rischi, essi vanno distinti tra:

- **rischi esterni all'azienda**, legati all'andamento economico generale, a regolamenti, leggi, politiche ambientali e macroeconomiche, ecc. (rischi di mercato, di liquidità, ...)

- **rischi interni all'azienda**, derivanti dalle specifiche procedure implementate e dall'organizzazione adottata dall'azienda (rischi ambientali, in materia di sicurezza, ...)

E' inoltre opportuno che, oltre all'elencazione dei rischi, vengano evidenziate le azioni intraprese per la gestione e il controllo degli stessi. Ad esempio in relazione al rischio finanziario e di cambio, vanno descritte le eventuali politiche di copertura adottate anche facendo riferimento alla loro modalità di contabilizzazione nel bilancio; vanno inoltre descritte le modalità di gestione del rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari qualora significativi per l'azienda.

Per quanto riguarda le **incertezze**, bisogna far riferimento a eventi futuri le cui conseguenze non sono note all'atto della stesura della relazione sulla gestione: possono riguardare alcune poste di bilancio (svalutazione crediti, valore delle partecipazioni, ...) o aspetti connessi alla continuità aziendale (affidamenti bancari, ...).

Al fine di meglio comprendere la situazione della società, l'andamento ed il risultato della sua gestione, è necessario esporre nella relazione **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti ambiente e personale.

La scelta degli indicatori viene **rimessa alla discrezionalità degli amministratori e dipende dalla significatività che essi assumono** nell'ambito specifico della società interessata.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, si può far riferimento a:

- ***Indici patrimoniali e di liquidità***, quali a titolo esemplificativo:

Indipendenza finanziaria = <u>capitale proprio</u>
totale attivo
Indice di disponibilità = <u>attivo circolante</u>
passività a breve
Indice di liquidità = <u>liquidità differite e immediate</u>
passività a breve
Margine di struttura = <u>patrimonio netto – immobilizzazioni</u>
Margine di tesoreria = <u>liquidità differite + liquidità immediate – passività a breve</u>
Rotazione dei crediti = <u>Crediti vs Clienti x 365</u>
Fatturato

Rotazione dei debiti = Debiti vs Fornitori x 365

Acquisti

- **Indici di redditività**, quali a titolo esemplificativo:

ROE (*return on equity*) = risultato d'esercizio

patrimonio netto

ROI (*return on investment*) = reddito operativo (EBIT)

capitale investito netto

ROS (*return on sales*) = reddito operativo (EBIT)

fatturato

Con riferimento agli **indicatori non finanziari**, essi **dipendono dalle caratteristiche precise della società**: dall'attività esercitata, dal mercato di riferimento, dalla dimensione, ...

Infine, le informazioni attinenti al personale da inserire nella relazione potrebbero riguardare il tasso di turnover dei dipendenti, le ore di assenza per malattie, infortuni, le ore impiegate per la formazione, le informazioni sull'ambiente.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Ritenuta convenzionale da applicare con cautela**

di Alessandro Bonuzzi

Quando un'impresa residente paga **canoni per l'utilizzazione di opere d'ingegno, marchi e brevetti** (*royalties*) ad un **soggetto estero** (extra-Ue) senza base fissa né stabile organizzazione in Italia deve sempre porsi il problema afferente le modalità di applicazione della **ritenuta** in quanto risulta responsabile della corrispondente obbligazione tributaria.

In tal senso è tenuto a verificare, in primo luogo, le relative regole di determinazione e tassazione del reddito emergente in base alle disposizioni tributarie nazionali. In seguito, deve accertare, coordinandosi con la controparte, se la Convenzione eventualmente stipulata tra l'Italia e il Paese estero di riferimento preveda un regime più favorevole che consenta l'applicazione della ritenuta con un'aliquota ridotta. In caso affermativo, solo dopo aver riscontrato il rispetto delle condizioni ivi previste, gli si apre la possibilità di applicare direttamente la ritenuta convenzionale.

Si sa che i soggetti non residenti scontano la tassazione ai fini delle imposte dirette solo per i redditi che si considerano prodotti in Italia. Con particolare riferimento ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti d'autore o di altri beni immateriali, l'**art. 23 del Tuir, comma 2, alla lettera c)** stabilisce che si devono considerare prodotti nel territorio dello Stato quelli **corrisposti** da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Pertanto il compenso pagato da un soggetto residente ad un soggetto non residente senza base fissa né stabile organizzazione in Italia, a fronte della concessione in uso di un marchio o di un brevetto, costituisce sempre reddito imponibile in Italia.

In base alla normativa fiscale interna, tale reddito è inquadrabile quale reddito di **lavoro autonomo o diverso** a seconda della natura del percettore. In pratica, quando il soggetto estero è l'inventore o l'ideatore del bene immateriale, il reddito assume natura di reddito professionale. Diversamente, ossia nel caso in cui il percettore sia un soggetto diverso dall'inventore, il compenso è qualificabile come reddito diverso.

Tuttavia, in entrambe le circostanze, costituisce reddito imponibile l'ammontare del compenso percepito ridotto forfetariamente del **25 per cento**. L'unica eccezione è rappresentata dalla particolare ipotesi in cui il compenso sia percepito da un inventore di età inferiore a 35 anni; in tal caso il reddito imponibile è scontato del **40 per cento**.

Anche con riferimento al meccanismo di tassazione non rileva la categoria di reddito nell'ambito della quale il compenso risulta riconducibile. Infatti, in ogni caso, l'impresa (o il professionista) che corrisponde la *royalty* è tenuta ad applicare una **ritenuta alla fonte a titolo**

d'imposta nella misura del **30 per cento** sulla parte imponibile della somma pagata.

La **Convenzione internazionale** contro le doppie imposizioni – eventualmente – stipulata tra l'Italia e il Paese estero di residenza del percettore potrebbe però prevedere, a determinate condizioni, un regime impositivo più tenue rispetto a quello fin qui delineato.

Ad esempio, la Convenzione Italia-Svizzera all'art. 12 stabilisce che, di base, i canoni provenienti dall'Italia e pagati ad un residente svizzero sono imponibili in Svizzera, tuttavia tali canoni possono essere altresì tassati in Italia, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'**effettivo beneficiario**, l'imposta applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

In altre parole, nell'ipotesi in cui l'impresa residente corrisponda i canoni ad un soggetto svizzero, il Trattato, in deroga a quanto disposto dalla legislazione nazionale, stabilisce che l'imposta dovuta in Italia, attraverso l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, non possa eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; ciò a condizione che il percettore svizzero sia l'effettivo beneficiario delle somme pagate.

Assumendo rispettato il requisito, l'impresa italiana potrebbe quindi decidere di applicare direttamente la ritenuta convenzionale. Occorre tuttavia tenere in considerazione che la responsabilità per l'obbligazione tributaria corrispondente rimane in capo al sostituto d'imposta italiano. In tal senso, è necessario che, **prima del pagamento del corrispettivo**, egli acquisisca lo specifico modello approvato con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, n. 84404**, debitamente firmato e compilato dal soggetto beneficiario. Tale modello contiene:

1. la dichiarazione del percettore dell'inesistenza di stabili organizzazioni nel territorio italiano;
2. la dichiarazione del percettore di essere l'effettivo beneficiario del reddito;
3. la dichiarazione del percettore di essere assoggettato ad imposta per i redditi in questione nel paese di residenza;
4. l'attestazione dell'Autorità fiscale estera ufficiale dell'effettiva residenza fiscale extranazionale del percettore.

Infine, si ricorda che, in linea generale, la procedura ordinaria per evitare le doppie imposizioni sui redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, sulla base dei Trattati stipulati, rimane comunque quella del **rimborso** delle ritenute alla fonte. Pertanto l'applicazione diretta della Convenzione deve essere considerata come procedura alternativa.

## CONTABILITÀ

### **La check list di bilancio e i controlli sui fornitori**

di Viviana Grippo

Eccoci ancora ad esaminare la nostra *check list* di bilancio occupandoci, questa volta, dei controlli che attengono alle voci aperte ai fornitori.

Il **principio contabile 19**, novellato anche esso lo scorso agosto ed applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, prevede che i debiti verso fornitori vengano contabilizzati nella voce D7 dello stato patrimoniale che: “accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi...oltre ai debiti per fatture da ricevere nella misura in cui i relativi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti, ovvero i servizi sono stati resi. I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10 e D11”.

#### **4) FORNITORI**

- a) I debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali, dei resi e delle rettifiche di fatturazione?
- b) Sono state rilevate le fatture da ricevere relative a costi di competenza 2014?
- c) Ci sono partite aperte di modesto importo da chiudere con il conto arrotondamenti?
- d) Se ci sono fornitori aperti in dare sono state controllate errate contabilizzazioni / n.a. da ricevere / eventuali storni da fare su conto fornitori c/anticipi.
- e) Se sono stati fatti acconti per forniture sono state regolarmente iscritte nel conto fornitori c/anticipi?
- f) Sono stati contabilizzati correttamente gli eventuali interessi impliciti?
- g) Esistono debiti esigibili oltre l'esercizio successivo? Di durata superiore a 5 anni? Verso clienti di diversi paesi/aree geografiche? Predisporre un prospetto per ciascun punto
- h) Esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali?

Anche qui, come fatto per i clienti, occorre preventivamente stampare un riepilogo dei saldi fornitori al 31 dicembre. I saldi dovrebbero essere aperti in avere, quindi nel caso in cui ci siano dei saldi di segno opposto occorre controllare che non siano state eseguite **errate registrazioni contabili** ovvero se ci sono note di accredito da ricevere o ancora sia necessario fare appositi storni dal conto fornitori c/anticipi.

Il saldo fornitore, sia esso in dare o in avere, può essere anche di soli pochi centesimi, in tal caso è lecito pensare che il pagamento sia avvenuto con un **arrotondamento** per un importo maggiore o superiore, in tal caso occorre chiudere tali saldi con il conto arrotondamenti, attivi

o passivi.

Il controllo dei saldi al 31/12 può esserci utile anche per controllare che i saldi aperti riferiti al singolo fornitore siano relativi alle ultime fatture ricevute ovvero si tratti di debiti contratti già da tempo e non ancora onorati.

La verifica del saldo non esaurisce però i nostri controlli, già nel corso delle singole rilevazioni si deve tener presente che i debiti verso i fornitori, secondo il disposto dell'OIC 19, devono essere contabilizzati al loro valore nominale e al netto degli **sconti commerciali** dei resi e delle rettifiche di fatturazione. Le cause di tali riduzioni, come spiega anche l'OIC, possono essere molteplici ed in ogni caso, al loro verificarsi, se trattasi di eventi rilevanti e certi, il valore nominale dei debiti deve essere rettificato nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Abbiamo già detto che il principio contabile di riferimento afferma che la voce debiti verso fornitori accoglie i debiti relativi all'acquisto di beni la cui proprietà sia stata trasferita, ovvero i debiti relativi a servizi resi. Cosa accade quindi se queste **condizioni** non si sono verificate?

Gli importi pagati ai fornitori di beni e servizi, prima del verificarsi delle condizioni devono essere rilevati:

- se relativi a beni **[1]** immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci BI6 “*immobilizzazioni in corso e acconti*” e BII5 “*immobilizzazioni in corso e acconti*”;
- se relativi ai beni merce o materie prime tra le rimanenze nella voce C15 “*acconti*”;
- se relativi a servizi, come acconti tra i crediti, alla voce CII5 “*verso altri*”.

Facciamo un **esempio**.

In data 30 maggio la ditta X versa un anticipo ad un fornitore nazionale Y di 5.000 euro relativo all'acquisto di materia prima con aliquota iva al 22%. Il 30 giugno la ditta X riceve la merce e la relativa fattura di euro 12.000 più iva dalla ditta fornitrice Y, la rilevazione contabile sarà la seguente:

In data 30 maggio versamento dell'acconto:

Diversi	a	Banca c/c	6.100,00
Acconti a fornitori			5.000,00
Iva a credito			1.100,00

In data 30 giugno al ricevimento della fattura si rileva il debito verso il fornitore e si procede allo storno degli acconti:

Diversi	a	Diversi	13.540,00
Materie prime c/acquisto			12.000,00
Iva a credito			1.540,00
	a	Debiti vs fornitori	8.540,00
	a	Acconti a fornitori	5.000,00

Un'altra problematica da affrontare in sede di redazione del bilancio e di controllo dei dati contabili attiene alla corretta rilevazione degli eventuali **interessi impliciti** nel debito, il principio contabile 19 impone infatti, all'atto della rilevazione iniziale del debito commerciale, di effettuare lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d'acquisto del bene o servizio.

Può capitare difatti che a fronte di un pagamento del debito dilazionato, le parti possano determinare un compenso per lo spostamento temporale dell'incasso. Solitamente nei contratti sottostanti ai debiti a medio o lungo termine tali interessi per dilazione sono esplicitati, alternativamente, l'interesse, seppure previsto, non è appositamente indicato ed è insito nel debito stesso. In tali casi, dice l'OIC *"il valore nominale del debito incorpora anche il corrispettivo per la remunerazione della dilazione concessa"*. Al verificarsi di tale evenienza deve essere effettuato lo scorporo dell'interesse ma sempreché si verifichino due condizioni:

*"a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;*

*b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi".*

Scorporato l'interesse隐含的 esso dovrà essere contabilizzato tra gli oneri finanziari, o dove ne ricorrono i presupposti, capitalizzato.

Il principio 19 stabilisce che lo scorporo degli interessi passivi non si effettua:

- sugli acconti,
- sui debiti che hanno un tasso d'interesse basso quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi.

L'aspetto delle garanzie introduce un'altra tipologia di controllo. Esistono debiti assistiti da **garanzie reali su beni sociali?**

Entriamo qui nell'ambito dei controlli dettati per la corretta redazione della nota integrativa.

Il punto 6) dell'art. 2427 del c.c. richiede che siano indicati in nota integrativa: *"distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.*

Occorrerà quindi rilevare se alcuni dei debiti contratti siano stati garantiti dalla società con garanzie reali su beni societari ed in caso affermativo indicare per essi la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse, oltre a controllare e redigere un riepilogo nel quale esplicitare se esistono debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, ovvero debiti di durata superiore a 5 anni, distinguendo il debito in relazione ai diversi paesi/aree geografiche di formazione.

Un ultimo controllo alle **fatture da ricevere**: trattasi della voce patrimoniale da movimentare nel caso in cui siano necessario rilevare un costo di competenza 2014 del quale non si è avuta ancora la relativa fattura. Il conto sarà chiuso l'anno successivo al ricevimento del documento fiscale.

Le scritture contabili saranno le seguenti, al 31/12/2014 rileveremo:

Merci c/acquisti	a	Fatture da ricevere	5.000,00
------------------	---	---------------------	----------

L'anno successivo al ricevimento della fattura:

Diversi	a	Debiti vs fornitori	6.100,00
Fatture da ricevere			5.000,00
Iva a credito			1.100,00

---

In genere, per i beni acquistati detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, ed in particolare alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore.

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



#### **Settimana negativa per la maggior parte dei mercati**

Dopo una settimana che ha visto gli operatori concentrati sull'analisi delle parole del Governatore Yellen, gli ultimi cinque giorni hanno mostrato, per i mercati americani, un movimento che, dopo avere portato gli indici ai massimi storici, sembra soffrire più del previsto delle tensioni geopolitiche che si sono riaccese nello Yemen. Secondo alcuni autorevoli commentatori politici lo Yemen è solo al trentunesimo posto tra i paesi produttori, ma la sua collocazione strategica, sullo stretto che collega Mar Rosso a Oceano Indiano, lo rende un crocevia importante per il transito della maggioranza delle petroliere dell'area. Inoltre lo scenario è preoccupante in quanto una guerra civile in Yemen rappresenterebbe il preludio a un confronto armato tra Iran e Arabia Saudita, in un momento in cui, a causa della minaccia Isis, gli schieramenti non sono poi così ben definiti e le alleanze sono estremamente fluide: è noto che gli sciiti, che combattono il califfato islamico supportato da Teheran, usufruiscono dell'appoggio tattico, e non solo, dell'aviazione americana. Sotto la pressione di uno scenario come questo, il petrolio sale, anche se le scorte in USA sono ai massimi storici. Inoltre in USA sono risultati non particolarmente univoci, numerosi dati macro, come le Existing Home Sales peggiori delle attese, Jobless Claims invece, in progressione e gli ordini di beni durevoli risultano peggiori delle aspettative.

Dal punto di vista societario la settimana è stata abbastanza densa di report e di cambi di raccomandazione su molte società da parte di numerosi broker, ma tra tutte le notizie corporate spicca il megadeal Heinz/Kraft, che ha portato positività su tutto il settore food, con Kraft stessa che guadagna il 35%. Gli azionisti di Heinz saranno i detentori del 51% del capitale del nuovo gigante del comparto alimentare ed è l'ennesima operazione sensazionale messa a segno da Berkshire Hathaway, veicolo di investimento dell'Oracolo di Omaha, Warren Buffet.

S&P -1.59%, Dow -1.56%, Nasdaq -2.52%

In **Oriente** la pubblicazione dei dati relativi al manifatturiero cinese, ha evidenziato (con il calo al livello più basso degli ultimi 11 mesi) come ulteriori misure di stimolo siano necessarie a ravvivare il tasso di crescita economica della seconda economia mondiale. L'indice preliminare pubblicato da HSBC e Markit è risultato pari a 49.2, contro un livello atteso di 50.5 e inferiore all'ultima lettura pari a 50.7. L'indice ha l'esatto funzionamento dell'ISM americano: il livello di 50 separa la contrazione dall'espansione economica. Il Premier Li è comunque consci di quanto deve essere messo in cantiere se la crescita dovesse decelerare e andare a impattare sul livello di crescita programmatica del 7% fissato per il 2015. L'indice di Shanghai ha tenuto, grazie al rimbalzo delle Oil Stocks in chiusura di settimana, con il petrolio in recupero sull'aumento delle tensioni tra Iran, Yemen e Arabia Saudita e dopo il commento del Governo di Pechino che promuoverà misure di sostegno all'industria e alle infrastrutture legate ai trasporti. Il forte apprezzamento dello Yen, che è passato in una seduta da oltre 121 a 118.5, danneggia particolarmente tutti gli esportatori nipponici. Il CPI giapponese, che misura l'inflazione lato consumo, è risultato per febbraio pari al 2.0% contro attese per 2.1%. Il dato però, se depurato dall'effetto dell'aumento dell'IVA di aprile è praticamente pari a zero. L'Australia chiude negativa sulla settimana: la volatilità si è dimostrata estrema, come di consueto, sui metalli industriali; le prime sessioni hanno mostrato un buon recupero dei contratti legati alle materie prime, per poi perdere progressivamente terreno dopo che Goldman ha cominciato a tagliare le proprie stime in merito, a causa del rallentamento cinese.

Nikkei -1.4%, HK +0.3%, Shanghai +2.04%, Sensex -3.4% ASX -0.93%.

I **mercati azionari europei** si sono intonati immediatamente alla situazione generale nonostante una serie di dati moderatamente confortanti e dopo l'intervento del Governatore Draghi che parlando dinanzi al parlamento italiano ha messo in luce come la ripresa in Europa sia ancora debole e che la Banca Centrale Europea continuerà il proprio programma di acquisti "almeno fino a settembre 2016". Intanto i dati macro pubblicati in Europa, in settimana, indicano che quanto impostato precedentemente dalla BCE stia entrando effettivamente in trazione, con un IFO Index in Germania (migliore sia del dato precedente, sia delle attese) che risulta leggibile in sincronia con quanto emerso dalla pubblicazione dei PMI, che cominciano a mostrare una minima progressione sia del comparto industriale sia di quello servizi. L'elaborazione dei dati disponibili posizionerebbe il tasso di crescita dell'economia europea nell'intorno dello 0.3% per il primo trimestre. Il Sentiment europeo continua comunque a essere influenzato dalle trattative tra la Grecia e i suoi creditori, con alcuni giornali locali che ipotizzano che la riserva di cash di Atene potrebbe addirittura esaurirsi lunedì 30, giorno fissato da Bruxelles per la revisione delle proposte relative alla lista delle riforme che il Governo Tsipras deve obbligatoriamente presentare.

MSCI -2.33%, EuroStoxx50 -0.03%, FtseMib +0.42%.

Il dollaro si è nettamente indebolito, tornando in pratica a 1.1 contro Euro e a 118.5 contro Yen.

## Attenzione puntata sul Labor Report

La prossima settimana vedrà la pubblicazione di Personal Income e Personal Spending. Le condizioni del Real Estate americano verranno descritte dal Case Shiller dalle Pending Home Sales. Sarà però, il report in merito al mercato del lavoro, che viene come di consuetudine pubblicato il primo venerdì del mese, a catalizzare l'attenzione degli operatori, in quanto è al momento la rilevazione maggiormente seguita dalla Federal Reserve. Come sempre l'indice ADP sarà osservato in qualità di anticipatore dei risultati del Labor Report.

FINESTRA SUI MERCATI										3/27/2015																	
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %														
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014				
AMERICA	DEVELOPED							DEVELOPED								EMERGING											
	MSCI World	USD	3/26/2015	1,745	-0.66%	-1.67%	-1.58%	+2.98%	+2.89%	EMERGING						MSCI EM Asia	USD	3/26/2015	962	-1.40%	-4.73%	-2.81%	+0.64%	-4.63%			
	S&P/ODD									MSCI EM BRIC	USD	3/26/2015	264	-1.43%	-4.54%	-4.29%	+0.88%	+5.89%									
	Dow Jones	USD	3/26/2015	17,578	-0.23%	-1.56%	-2.51%	-0.81%	+7.52%	EMERGING						MSCI EM Lat Am	USD	3/26/2015	2,435	-2.37%	+1.60%	-8.23%	-10.23%	-14.76%			
	Nasdaq 100	USD	3/26/2015	4,313	-0.32%	-2.52%	-2.82%	+1.86%	+13.48%	S&P/NI 200	BRL	3/26/2015	50,580	-2.47%	-4.73%	-1.94%	+1.54%	+2.97%	MSCI EM Europe	USD	3/26/2015	132	-1.38%	-8.82%	-2.44%	+10.38%	-48.60%
	MSCI Europe	EUR	3/26/2015	134	-0.83%	-2.39%	+0.61%	+15.11%	+4.09%	Euro Stoxx 50	EUR	3/26/2015	3,870	-0.39%	-0.03%	+1.97%	+16.63%	+1.20%	Mexico - Russell	BRL	3/27/2015	1,378	-0.24%	+3.02%	-30.29%	+12.99%	-7.33%
	DAX	EUR	3/26/2015	11,844	-0.39%	-0.47%	+3.38%	+20.79%	+2.65%	FTSE 100	GBP	3/26/2015	6,905	-1.37%	-0.96%	-0.74%	+8.81%	-2.71%	ISE NATIONAL 100	TRY	3/26/2015	81,482	-1.41%	-0.54%	-3.17%	-4.94%	+26.40%
	Hang Seng	HKD	3/26/2015	22,360	-1.66%	+0.42%	+2.32%	+20.49%	+9.23%	Car 40	EUR	3/26/2015	3,006	-0.29%	-0.03%	+1.11%	+17.17%	-0.54%	Prague Stock Exch	CZK	3/26/2015	1,032	-1.10%	-1.84%	+0.88%	+8.98%	-4.28%
	Ftse Mib	EUR	3/26/2015	23,200	-1.66%	+0.42%	+2.32%	+20.49%	+9.23%	MSCI Pacific	USD	3/26/2015	2,512	-1.17%	+0.29%	+2.03%	+9.82%	-4.63%	MSCI EM Asia	USD	3/26/2015	474	-1.09%	-4.67%	-1.17%	+3.54%	+2.40%
	Topix 100	JPY	3/27/2015	1,024	-0.93%	-1.46%	+2.29%	+16.63%	+6.08%	Nikkei	JPY	3/27/2015	11,246	-0.95%	-1.46%	+2.59%	+16.51%	+7.42%	Shanghai Composite	CNY	3/27/2015	3,693	+0.24%	+2.84%	+11.59%	+14.11%	+52.87%
EUROPA	Hong Kong	HKD	3/27/2015	24,456	-0.27%	+0.33%	-0.48%	+3.61%	+1.26%	S&P/ASX Australia	AUD	3/27/2015	5,929	+0.70%	-0.59%	-0.15%	+9.41%	+1.10%	BSE SENSEX 50	INR	3/27/2015	27,301	-0.37%	-3.49%	-6.57%	-8.72%	+30.00%
	KOSPI	KRW	3/27/2015	1,920	+0.47%	-0.86%	-0.15%	+9.41%	+1.10%	KOPI	KRW	3/27/2015	2,020	-0.14%	-0.86%	+1.71%	+3.44%	-4.76%	KOBEP	KRW	3/27/2015	2,020	-0.14%	-0.86%	+1.71%	+3.44%	-4.76%
ASIA																											


**FINESTRA SUI MERCATI**

3/27/2015

Cambi			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	3/27/2015	1.087	-0.17%	+0.41%	-2.96%	-10.19%	3.210	
EUR Vs Yen	3/27/2015	129.550	-0.13%	-0.27%	-3.29%	-11.81%	144.850	
EUR Vs GBP	3/27/2015	0.732	-0.11%	+0.28%	+0.36%	-6.03%	0.777	
EUR Vs CHF	3/27/2015	1.047	+0.13%	-0.55%	-1.79%	-14.63%	1.202	
EUR Vs CAD	3/27/2015	1.358	-0.01%	+0.83%	-3.32%	-3.50%	2.406	

Commodities			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	3/27/2015	\$31	-4.21%	+13.19%	+2.11%	-4.62%	-43.36%
Gold E/Ts	USD	1.27/2015	1.203	-0.14%	-11.73%	-8.83%	+1.34%	-4.82%
CRB Commodity	USD	3/27/2015	219	+0.87%	+4.42%	-2.85%	-4.55%	-38.80%
London Metal	USD	3/26/2015	2.812	+0.58%	+0.93%	+2.14%	-3.51%	-4.58%
Vix	USD	3/26/2015	15.8	+0.33%	+12.30%	+18.44%	-17.77%	+4.30%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tasso	Date	Last	26-mar-15	29-mar-15	13-feb-15	31-dic-13	31-dic-12
2y germania	EUR	3/27/2015	0.254	-0.21	-0.24	-0.22	0.21
5y germania	EUR	3/27/2015	-0.091	-0.09	-0.11	-0.07	0.02
10y germania	EUR	3/27/2015	0.211	-0.22	0.18	0.34	1.32
2y italia	EUR	3/27/2015	0.229	0.244	0.230	0.317	1.252
Spread Vs Germania		48	49	47	54	104	200
5y italia	EUR	3/27/2015	0.585	0.601	0.551	0.746	2.736
Spread Vs Germania		68	69	66	81	181	301
10y italia	EUR	3/27/2015	1.285	1.312	1.204	1.607	4.125
Spread Vs Germania		107	110	102	127	220	318
2y usa	USD	3/27/2015	0.606	0.63	0.58	0.64	0.38
5y usa	USD	3/27/2015	1.447	1.46	1.41	1.54	1.74
10y usa	USD	3/27/2015	1.981	1.99	1.95	2.05	3.05
EURIBOR			26-mar-15	29-mar-15	13-feb-15	31-dic-13	31-dic-12
Euroibor 1 mese	EUR	3/25/2015	-	0.012	-0.25	-0.01	0.06
Euroibor 3 mesi	EUR	3/25/2015	-	0.021	0.31	0.02	0.05
Euroibor 6 mesi	EUR	3/25/2015	-	0.088	0.43	0.09	0.33
Euroibor 12 mesi	EUR	3/25/2015	-	0.211	0.60	0.21	0.26



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.